



**Regione Siciliana**  
Assessorato del Territorio e dell' Ambiente  
Dipartimento dell' Ambiente

**SERVIZIO 3 - GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA  
INTERVENTI AMBIENTALI**

tel. 091 7077807- fax 091 7077294  
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

Prot. n. 42304 del 03/07/2018

Oggetto: **Rimozione rifiuti abbandonati sul demanio marittimo regionale. Circolare.**

Inoltro via p.e.c.

A TUTTI I COMUNI COSTIERI  
DELL'ISOLA  
LORO SEDI

ALLA DIREZIONE MARITTIMA DI  
PALERMO

ALLA DIREZIONE MARITTIMA DI  
CATANIA

AGLI UU.TT.AA.  
LORO SEDI

Con l'avvio della stagione balneare ed il conseguente incremento di afflusso di utenti nelle aree costiere si ripropone, come ogni anno, il problema dell'abbandono di rifiuti sulle spiagge e sui litorali marini, peraltro già verificatosi in alcune località, come riportato da recenti articoli di stampa.

In proposito, l'art. 192, comma 3, del D.Lvo 152/2006, dispone che: *"Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".*

A tal riguardo si evidenzia preliminarmente che, in conformità alle disposizioni contenute nella parte IV, art. 2, punto 12 dell'allegato 1 al D.A. n. 319/gab del 5/8/2016 - linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia - *"i concessionari sono tenuti a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare*

*demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta.*

Ne consegue che, a norma del comma 3 dell'art. 192 del D.Lvo 152/2006, ove non siano noti gli effettivi responsabili dell'abbandono di rifiuti in tali aree, i soggetti tenuti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti in dette aree e, quindi, eventuali destinatari delle ordinanze di cui all'ultima parte dell'articolo di legge sopra richiamato, sono da individuare nei titolari delle concessioni demaniali marittime esistenti.

Pertanto, codesti Comuni, nell'ambito delle proprie attività di prevenzione, di controllo e di vigilanza del territorio, avranno cura di adottare ogni utile azione al fine di garantire la pulizia ed il decoro delle spiagge e delle aree demaniali marittime.

Peraltro, poiché l'inosservanza dell'obbligo di cui al D.A. 319/Gab del 5/8/2016 può determinare nei confronti dei concessionari omissivi l'applicazione della sanzione della decadenza dalla concessione, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione, codesti Enti avranno cura di segnalare a questo Dipartimento eventuali inadempienze al suddetto obbligo.

Avuto riguardo, invece, alle altre aree, non rientranti nelle competenze dei concessionari, e ove l'attività di raccolta, per quantità e tipologia del rifiuto abbandonato, non sia riconducibile all'ordinario servizio di pulizia espletato dall'Amministrazione comunale, secondo la norma di legge sopra richiamata, la competenza si attesta, in via residuale e nella qualità di proprietario dell'area, in capo a questa Amministrazione.

In tali casi, al fine di far fronte all'eventuale rimborso delle spese sostenute dai comuni, per conto di questa Amministrazione, per la rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo ed idrico é stato istituito, in forza dell'art. 13, comma 8 della L.R. 8/2018, il capitolo di spesa 443312 "*Trasferimenti a Enti Locali per provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo ed idrico ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.*", rubricato al Dipartimento regionale dell'Ambiente.

In sede di prima applicazione e stante il contestuale trasferimento delle competenze in materia di demanio idrico all'Autorità di Bacino, istituita ai sensi dell'art. 3 della l.r. 8/2018, le risorse disponibili sul predetto capitolo possono essere utilizzate interamente per gli interventi da eseguire su aree appartenenti al demanio marittimo regionale.

Per quanto precede, si invitano codesti Comuni a verificare, ciascuno nell'ambito territoriale di propria competenza, l'eventuale presenza di rifiuti abusivamente abbandonati sulle aree demaniali marittime e ad avanzare al Dipartimento regionale dell'Ambiente documentata richiesta per l'assegnazione delle somme necessarie per la rimozione degli stessi, precisando se trattasi di:

- a) raccolta e smaltimento di rifiuti dai quali possano derivare imminenti pericoli per la pubblica incolumità e/o inconvenienti di natura igienico sanitaria;
- b) raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti su aree demaniali marittime già oggetto di segnalazione e/o sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria;

c) interventi di pulizia straordinaria di tratti di spiaggia e/o di aree ricadenti nel demanio marittimo regionale sottratti alla competenza dei soggetti concessionari.

Appare evidente che, in considerazione della limitata disponibilità finanziaria, le richieste di assegnazione saranno valutate attribuendo priorità alle fattispecie indicate con le lettere a) e b).

Al rimborso delle spese sostenute da codesti Comuni, anche attraverso le procedure di cui all'ultima parte dell'art. 192, comma 3, del D.Lvo 152/2006, si provvederà previa acquisizione della documentazione attestante l'effettiva spesa sostenuta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 cd. Codice dei contratti e ss.mm. e ii.

Resta inteso che tra le spese ammesse a rimborso non rientrano quelle eventualmente correlate ad attività di bonifica dei siti, ricadendo tali competenze ed oneri in capo ad altro ramo dell'Amministrazione.

In ragione delle possibili refluenze della presente circolare sulle attività dei concessionari, si invitano codesti Comuni a darne massima diffusione, anche attraverso la pubblicazione presso l'albo pretorio.

La presente sarà, altresì, pubblicata sul sito istituzionale di questo Assessorato.

L'ASSESSORE

On.le Avv. Salvatore Cordaro